

# SENTENZA

## 1. INTESTAZIONE

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Nella causa iscritta al n. 5984 r.g. 2010, promossa da

ATTORE

difensore avv. Fabio Benatti del foro di Modena,

contro

CONVENUTA

difensore [REDACTED]  
il tribunale di Modena in persona del giudice unico [REDACTED] ha pronunciato sentenza sulle conclusioni precisate per l'ATTORE come da foglio parte integrante del verbale d'udienza 9 gennaio 2015, per la CONVENUTA come da comparsa di costituzione e risposta in data 20 gennaio 2011.

## 2. RAGIONI DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha esposto di aver comprato, il giorno 29 ottobre 2007, obbligazioni Lehman Brothers del valore di circa 40.000,00 euro per mezzo della [REDACTED], nell'ambito di contratto quadro con la medesima banca del 12 marzo 1993; la Lehman Brothers fallita nel settembre 2008 e perso il valore dell'investimento, sono state chieste dichiarazione di nullità o risoluzione o dichiarazione di responsabilità per fatto illecito, sempre condannando la banca al pagamento di 40.000,00 euro.

Da [REDACTED] sono state dedotte nullità per non avere la [REDACTED] sottoscritto il contratto quadro e nullità per non avere la banca concluso nuovo contratto quadro o aggiornato quelle già concluso, dopo l'entrata in vigore del dlgs n. 415/96, del dlgs n. 58/98, del regolamento Consob n. 11522/98; è stata dedotta violazione del regolamento Consob n. 11768/98 mancando consenso a operazione fuori dai mercati regolamentati e non essendo stato realizzato il miglior prezzo.

Ancora, sono state dedotte violazione del regolamento Consob n. 11522/98 per non avere la banca acquisito conoscenza adeguata dello strumento finanziario e fornito informazione adeguata su di esso, nonché violazione dell'obbligo informativo successivo e in origine violazione



dell'obbligo di astensione dall'operazione e di segnalazione di conflitto di interessi; è stato dedotto che comunque le violazioni di cui sopra costituirebbero inadempimenti della banca idonei alla risoluzione ovvero fonti di responsabilità precontrattuale o contrattuale o extracontrattuale.

La [redacted] ha affermato che il contratto quadro era stato da essa sottoscritto e in ogni caso eseguito e prodotto in giudizio, ha sostenuto che l'originario contratto quadro conteneva gli elementi in ipotesi oggetto di aggiornamento ed era stato consegnato ad [redacted] il documento sui rischi generali; ha eccepito che l'operazione era stata eseguita in mercato regolamentato estero e asserito realizzazione del miglior prezzo, ha negato violazioni di obblighi di conoscenza o informazione e qualsiasi conflitto di interessi.

\* \* \*

E' comunque da aderire all'opinione per la quale, trattandosi di forma scritta a tutela dell'investitore, i plurimi atti di esecuzione del contratto quadro importino manifestazione di volontà della banca di avvalersene, equipollente alla sottoscrizione, e nella fattispecie l'esecuzione del contratto quadro è stata ultradecennale; per quel che riguarda il rinnovo o l'aggiornamento del contratto quadro, è bene premettere che essi non erano considerati indefettibili dalle norme entrate in vigore, bensì solamente eventuali se necessari.

Ciò premesso, nel contratto quadro del 12 marzo 1993 sono assenti, o almeno insufficienti, specificazione e caratteristiche del servizio di negoziazione in conto proprio e del servizio di negoziazione in conto terzi, ed è assente, o almeno insufficiente, la specificazione dei mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant; a tali contestazioni di [redacted], la difesa della [redacted] non ha puntualmente replicato, neppure sulla rilevanza agli effetti della nullità, nemmeno negli scritti conclusionali.

Vero è che [redacted] ha provato di aver consegnato ad [redacted] il giorno 1 luglio 1998, un documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; ma il documento, per il suo contenuto, non è idoneo da solo a integrare totalmente il contratto quadro del 12 marzo 1993, essendo dedicato, per l'appunto, a una generale parità informativa, senza inserire specificazioni sulle modalità concrete di servizi o operazioni.

Dalla nullità sopravvenuta del contratto quadro del 12 marzo 1993 deriva la nullità della operazione del giorno 29 ottobre 2007, che trovava giustificazione in quel programma negoziale; il prodotto ordine di acquisto, che reca sottoscrizioni, non è consistito in un mero atto materiale, invece instaurando un completo rapporto giuridico con diritti e obblighi tra [redacted] e [redacted], dunque originato da un negozio di natura attuativa suscettibile di nullità.

Dalla prodotta nota informativa si ricava che per l'operazione sono stati addebitati 38.909,95 euro e, vertendosi in tema di ripetizione di indebito e presunta la buona fede, interessi decorreranno dal giorno della domanda, l'obbligazione di valuta e non provato danno maggiore; le



spese processuali seguono la soccombenza, l'ammontare liquidato conformemente a dispositivo, ricordandosi che la sentenza è titolo esecutivo per il rimborso dell'Iva se dovuta, per il contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge n. 576/80, per la tassa giudiziale di registro.

### 3. DISPOSITIVO

Nella causa introdotta da [redacted] con citazione notificata alla [redacted] [redacted] il giorno 20 luglio 2010, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide:

- a) dichiara la nullità del contratto quadro del 12 marzo 1993 e per l'effetto del negozio attuativo del 29 ottobre 2007, conclusi tra [redacted] e [redacted];
- b) condanna [redacted] a dare ad [redacted] la somma di denaro di 38.909,95 euro aumentata di interessi al saggio legale dal giorno 20 luglio 2010 al giorno del pagamento;
- c) condanna [redacted] a rimborsare ad [redacted] le spese processuali da lui sostenute e dovute;
- d) liquida le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 400,00 euro di esborsi e in 7.000,00 euro di compenso, oltre accessori di legge;
- e) rigetta le contrarie e diverse domande o eccezioni.

Deliberato in Modena, il giorno 27 giugno 2015.

ILCASO.it

f.to [redacted]

